

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 944 DEL 07/06/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE E AVVIO PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AI SENSI ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 A SUPPORTO DEI SERVIZI DI EMERGENZA E URGENZA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 924/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- è nota la grave carenza in tutto il Servizio sanitario regionale del Veneto di dirigenti medici nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza a soddisfazione dell'ordinario fabbisogno di personale medico dipendente delle unità operative di accettazione e pronto soccorso;
- in merito al fabbisogno di medici per le esigenze delle unità operative di accettazione e pronto soccorso dell'Azienda si evidenzia che non è stato possibile reclutare un numero sufficiente di medici dipendenti nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza necessario a garantire l'ordinario *turn over* del personale via via cessato a vario titolo dal servizio;
- l'assenza di candidati non consente la soddisfazione del fabbisogno nemmeno mediante l'utilizzo di graduatorie a eventuale disposizione di altre Aziende del Servizio sanitario regionale;
- negli anni dal 2018 a oggi l'Azienda Zero ha espletato per conto di tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale dodici successive procedure concorsuali per il reperimento di dirigenti medici nella disciplina di medicina d'emergenza e urgenza;
- a fronte dell'impossibilità di acquisire personale dipendente a tempo indeterminato, l'Azienda ha altresì espletato un'apposita procedura di avviso pubblico per l'assunzione di dirigenti medici nella disciplina di medicina d'emergenza e urgenza (bando n. 109/2022) all'esito della quale è stato possibile acquisire un solo candidato specializzando ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- nonostante tutte le procedure di ordinaria acquisizione di personale dipendente, resta attualmente insoddisfatto il fabbisogno di almeno dieci posti vacanti a tempo indeterminato presso le unità operative di accettazione e pronto soccorso dei Presidi ospedalieri dell'Azienda.

Premesso altresì che:

- con nota n. 14109345 di prot. del 12 aprile 2023 (registrata in ingresso al n. 31912 del protocollo dell'Azienda in pari data), l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha richiamato le disposizioni introdotte dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, il cui articolo 12, ai commi 2 e seguenti, consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione da espletare al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, a supporto dei servizi di emergenza e urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di otto ore settimanali;
- con nota pervenuta al n. 30487 del protocollo dell'Azienda il giorno 6 aprile 2023 l'Azienda Zero ha informato di aver pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per medici specializzandi disponibili a prestare attività assistenziale presso i servizi di emergenza-urgenza delle Aziende sanitarie della Regione, come previsto dal suddetto decreto-legge; l'Azienda Zero si è impegnata a rendere disponibili le manifestazioni di interesse trasmesse dagli interessati mediante la condivisione con le Aziende destinatarie.

Considerato che:

- l'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2023 (nel testo risultante dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56) prevede che gli incarichi di lavoro autonomo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a supporto ai servizi ospedalieri dell'emergenza e urgenza sono instaurati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per

quanto riguarda i previsti presupposti di ricorso a collaboratori esterni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai requisiti di esperienza professionale del collaboratore e alle procedure selettive di conferimento dell'incarico;

- ai sensi del predetto articolo 12, l'attività resa dai medici iscritti alle scuole di specializzazione nell'ambito degli incarichi dei quali trattasi deroga alle incompatibilità ordinariamente previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in tema di esclusività del rapporto di formazione specialistica a tempo pieno instaurato con l'Università; il medico conserva il diritto all'assegno di formazione specialistica a carico dell'Università;
- l'attività è resa al di fuori dell'orario dedicato alla formazione per un massimo di otto ore settimanali; per tale attività è corrisposto un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico;
- per quanto riguarda il trattamento fiscale e previdenziale, la disposizione consente che l'attività sia resa sia in regime di libera professione sia in regime di collaborazione di natura coordinata e continuativa;
- il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che l'attività che i medici in formazione specialistica possono svolgere è coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- in merito alla definizione degli ambiti di esercizio dell'attività professionale, si richiamano le disposizioni già contenute nei provvedimenti regionali che disciplinano l'inserimento dei medici privi di specializzazione nei servizi ospedalieri di emergenza e urgenza;
- la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 individua le competenze professionali necessarie per l'inserimento nei servizi di pronto soccorso di personale medico non in possesso di specializzazione; si prevede:
 - l'inserimento iniziale limitatamente alle prestazioni rientranti nei codici verdi o bianchi o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari, per guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di reperibilità integrativa di medici specialisti;
 - l'adozione di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di progressiva individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato;
- con la deliberazione n. 1035 del 12 luglio 2019 la giunta regionale del Veneto ha approvato il documento contenente il *“Programma formativo per l'inserimento di medici non specialisti nei dipartimenti di emergenza”*; con la successiva deliberazione n. 1224 del 14 agosto 2019 la Giunta regionale ha avviato mediante la Fondazione regionale *“Scuola di sanità pubblica”* appositi corsi regionali di formazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla deliberazione n. 1035;
- con decreto del direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 53 del 9 giugno 2020 sono state adottate le linee di indirizzo regionale per l'inserimento dei medici privi del diploma di specializzazione all'interno delle strutture aziendali del Servizio sanitario regionale;
- le linee di indirizzo prevedono che i medici privi della specializzazione potranno essere inseriti progressivamente nell'attività assistenziale in autonomia secondo progetti individuali che dovranno necessariamente tenere conto del grado di competenza richiesto, fermo restando la presenza di un *tutor* di riferimento.

Considerato altresì che:

- le disposizioni per l'acquisizione del personale previste per l'anno 2023 dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2023 prevedono che il conferimento degli

incarichi di collaborazione di lavoro autonomo sono soggetti a preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale;

- con la programmazione del secondo trimestre 2023 l'Azienda ha inoltrato la richiesta di conferimento di undici incarichi a medici iscritti alle scuole di specializzazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2023, fatta salva la programmazione di ulteriore fabbisogno nei successivi trimestri alla luce delle esigenze di servizio dei servizi di pronto soccorso dei presidi ospedalieri aziendali;
- l'incarico si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la scadenza delle suddette collaborazioni è fissata il 30 giugno 2024, con la decorrenza iniziale dalla stipula dei rispettivi contratti individuali di ciascun professionista;
- il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate è di euro 40,00 orari;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso i quali si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico;
- il conferimento degli incarichi sarà comunicato alle scuole di specializzazione di ciascun medico per quanto di ragione e competenza;
- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.

Stante l'urgenza evidenziata dai Direttori delle unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso dei Presidi ospedalieri dell'Azienda, si ritiene opportuno avviare sin da ora le procedure per il conferimento di undici incarichi libero professionali, nelle more del rilascio delle autorizzazioni regionali, e procedere all'adozione di apposite indicazioni operative di indirizzo aziendale applicabili alla tipologia dei rapporti di collaborazione previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 34/2023;

Dato atto che:

- in tema di spesa connessa alla remunerazione degli incarichi dei quali trattasi, l'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2023 precisa che resta fermo *"quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"*; la disposizione conferma pertanto che la spesa derivante dagli incarichi dei quali trattasi rientra nel limite della spesa annuale complessiva del personale del Servizio sanitario nazionale;
- si richiama peraltro il vincolo di spesa espressamente previsto in materia di incarichi di collaborazione dalla lettera B, penultimo capoverso, della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 2022 che conferma per l'anno 2023 il tetto massimo della spesa per le collaborazioni fissato al settanta per cento del costo sostenuto nell'anno 2010;
- per ciascun incarico si stima una spesa di circa 19.400,00 euro dei quali 9.700,00 euro a carico del bilancio dell'esercizio in corso;
- il conferimento degli incarichi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n.

1718 del 30 dicembre 2022 e al limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- l'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
- la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1035 del 12 luglio 2019 in tema di formazione dei medici privi del diploma di specializzazione da inserire nei servizi di emergenza e urgenza;
- il decreto del direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 53 del 9 giugno 2020 recante le linee di indirizzo per l'inserimento dei medici privi del diploma di specializzazione nei servizi di emergenza e urgenza;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto premesso il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di approvare le linee di indirizzo aziendali per gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 a supporto dei servizi di emergenza e urgenza e di provvedere sulla richiesta dei Direttori delle unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso di avvio delle procedure di conferimento degli incarichi nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione che hanno inoltrato la manifestazione di disponibilità tramite l'Azienda Zero.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di avviare, per le ragioni esposte nelle premesse, le procedure per il conferimento degli incarichi con medici iscritti alle scuole di specializzazione a supporto delle esigenze dei servizi ospedalieri di emergenza e urgenza previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2023, per i quali si adottano le seguenti indicazioni operative di indirizzo aziendale:
 - a) l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" provvederà, con cadenza quindicinale alla verifica delle manifestazioni di disponibilità presentate ad Azienda Zero; i nominativi e riferimenti dei medici disponibili saranno trasmesse al Direttore sanitario;
 - b) il Direttore sanitario, sentiti i Direttori delle unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso dei Presidi ospedalieri dell'Azienda, valuta le candidature pervenute tenendo conto delle esigenze di continuità di servizio e della programmazione del fabbisogno di professionisti

autorizzato dall'Area Sanità e Sociale nonché degli ambiti di autonomia professionale attribuibili ai candidati in coerenza all'anno di corso di studi superato e al livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando;

- c) all'esito delle valutazioni di competenza, il Direttore sanitario provvede all'individuazione dei professionisti con i quali instaurare le collaborazioni ritenute indispensabili alla continuità di servizio dei servizi di pronto soccorso dell'Azienda individuandone gli ambiti di autonomia iniziale in conformità alle indicazioni regionali per l'inserimento di medici privi di specializzazione nei servizi di emergenza e urgenza;
 - d) la gestione dell'*iter* di inserimento e dell'attività progressivamente affidata al medico si svolge sotto la responsabilità del Direttore o del Responsabile dell'unità operativa presso ove viene prestata la collaborazione, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
 - e) l'Azienda adotta l'eventuale provvedimento di conferimento dell'incarico in favore del candidato nei limiti del fabbisogno programmato per la specifica tipologia dell'incarico del quale trattasi autorizzato dall'Area Sanità e Sociale e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti;
 - f) l'incarico avrà la decorrenza indicata nel contratto di collaborazione e potrà cessare anticipatamente in caso di immissione in servizio di personale dipendente che possa garantire il fabbisogno necessario alla continuità dell'assistenza medica;
 - g) ferma restando l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Direttore o il Responsabile dell'Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, rendendosi disponibile ad effettuare fino a un massimo di otto ore di attività settimanale;
 - h) l'attività prevista dall'incarico è espletata esclusivamente al di fuori degli obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione;
 - i) l'attività può essere svolta in tutti i servizi di emergenza e urgenza dei presidi ospedalieri dell'Azienda (Bassano, Santorso e Asiago) secondo la disponibilità espressa dall'interessato e previa intesa con il Direttore o il Responsabile dell'unità operativa interessata;
 - j) non è consentita la programmazione settimanale di attività concomitante presso diverse unità operative oltre il limite di otto ore previsto, anche se resa al di fuori obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione; l'eventuale eccedenza oraria non dà luogo a compenso così come l'eventuale attività resa in data successiva alla scadenza del contratto;
 - k) per quanto riguarda il trattamento fiscale e previdenziale, gli Uffici amministrativi accerteranno con i professionisti interessati i presupposti per la gestione del rapporto in regime di libera professione ovvero in regime di collaborazione di natura coordinata e continuativa;
 - l) dell'avvenuto conferimento dell'incarico e della relativa durata è data comunicazione alla scuola di specializzazione presso la quale il medico incaricato risulta iscritto;
2. di stabilire che i suddetti incarichi di collaborazione hanno scadenza il giorno 30 giugno 2024, con decorrenza dalla firma del contratto e potranno cessare anticipatamente in caso di immissione in servizio di personale dipendente a garanzia dell'ordinario fabbisogno;
 3. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 4. di precisare che dell'avvenuto conferimento dell'incarico e della relativa durata è data comunicazione alla scuola di specializzazione presso la quale il medico incaricato risulta iscritto;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;

6. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la stipula del contratto individuale di collaborazione del professionista nonché a curare i successivi obblighi di pubblicazione e trasparenza;
7. di imputare la relativa spesa, stimata in circa euro 19.400,00 per ciascun incarico – salvo successivo eventuale adeguamento - ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo disponendo che gli Uffici amministrativi tengano separata evidenza dei costi contabilizzati derivanti dalle collaborazioni delle quali trattasi, secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>impegno euro</i>
2023	conti diversi	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	voci diverse del costo del personale	106.700,00
2024	conti diversi	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	voci diverse del costo del personale	106.700,00

8. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, comportando una spesa individuale prevista per ciascun incarico superiore a euro 5.000,00 annui;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

EGR. SIG. / GENT. SIG.RA

dr./dr.ssa _____,
nato/a a _____ () il _____,
residente in _____,
comune di _____,
Codice Fiscale: _____.

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* e in quest'atto, per delega dello stesso come da deliberazione n. 497 del 26 marzo 2021 e successiva deliberazione n. 2239 del 30 novembre 2022, dal Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane", ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà scadenza il giorno ____/____/202__ con decorrenza dalla data della firma dello stesso; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. l'attività può essere prestata in tutti i servizi di emergenza e urgenza dei presidi ospedalieri dell'Azienda (Bassano, Santorso e Asiago), secondo la disponibilità espressa e previa intesa con il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata;
3. l'attività prevista dall'incarico è espletata esclusivamente al di fuori degli obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione con un massimo di otto ore di presenza settimanale in Azienda; non è consentita la programmazione settimanale di attività concomitante presso diverse unità operative, anche se resa al di fuori obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione, oltre il limite di otto ore previsto; l'eventuale eccedenza oraria non dà luogo a compenso;
4. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
5. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in Euro 40,00 lordi e onnicomprensivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vista per approvazione dal Direttore / Responsabile dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero ove l'attività è stata espletata;
6. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
7. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo

quanto concordato con il Direttore / Responsabile dell'unità operativa;

8. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;

9. il / la professionista provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza, comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;

10. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;

11. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;

12. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
b) cause di forza maggiore;
c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;

13. il / la professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del / della professionista in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il /la professionista dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il / la professionista può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

14. il / la professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del / della professionista;

15. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

16. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

17. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a

conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

18. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

19. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

20. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

21. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

22. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del professionista

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
per delega del Direttore generale - il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione risorse umane
(dott.ssa Sara Baldassin)